

**IL COMITATO CONSULTIVO  
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

**IL COMITATO**

*Rilevato e ritenuto, udita la relazione del Cons. Italo Volpe, che:*

- la società istante, attraverso più atti, si è dichiaratamente rivolta a questo Comitato per ottenerne un parere in ordine alla possibile persistenza del beneficio economico, sub specie di credito di imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000, nonostante il fatto che la stessa fosse destinata a fondersi per incorporazione nella X s.p.a.;
- l'interesse all'acquisizione del parere era quindi giustificato dall'aspettativa di una risposta affermativa in ordine alla persistenza del beneficio, ad incorporazione avvenuta, in favore della X s.p.a.;
- la richiesta di parere tuttavia deve reputarsi inammissibile in ragione del fatto che non rientra fra le attribuzioni di questo Comitato rispondere a quesiti in ordine alla applicazione di norme giuridiche diverse da quelle espressamente contemplate nelle fonti primarie che tali attribuzioni definiscono e perimetrano. Ciò impregiudicata la possibilità, per la parte istante, di ottenere comunque dalla Agenzia delle entrate – al di fuori delle forme proceduralizzate di acquisizione di pareri da questo Comitato – avvisi interpretativi in ordine all'*an* e al *quomodo* della sopravvivenza del credito di imposta sopra richiamato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Deliberato il 7 marzo 2006

Deposito: 13 marzo 2006